

Art. 7

(Superfici imponibili ai fini del contributo di costruzione)

1. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione sono escluse le superfici accessorie destinate a:

- a) cantine, soffitte, ²³ depositi, lavanderie, e simili fino a 20 m² ²⁴ complessivi per unità immobiliare;
- b) atrii di ingresso e vani scale (anche comuni a più unità immobiliari);
- c) logge, porticati, balconi fino a 20 m² ²⁵ complessivi per unità immobiliare;
- d) box, autorimesse e parcheggi privati pertinenziali nei limiti minimi previsti dalla legge;
- e) magazzini non accessibili al pubblico o depositi fino al 50 per cento della superficie di vendita delle unità immobiliari a destinazione commerciale;
- f) magazzini e depositi²⁶ di materie prime e di prodotti finiti delle unità immobiliari a destinazione produttiva.

2. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione sono escluse le seguenti superfici utili ricadenti in ZTO E:

- a) artigianale agricola sino al 10% della superficie utile delle strutture aziendali esistenti o in assenza di queste nel limite massimo di 500 m² ²⁷;
- b) commerciale agricola sino al 5% della superficie utile delle strutture aziendali esistenti o in assenza di queste nel limite massimo di 250 m² ²⁸;
- c) allevamenti industriali in zona agricola sino al 10% della superficie utile delle strutture aziendali esistenti o in assenza di queste nel limite massimo di 500 m² ²⁹.